

	Allegato "C" all'atto N. 9583 del Repertorio-N. 7339 della Raccolta in data	
	20 luglio 2024	
	STATUTO	
	della "FRATERNITA' DI ROMENA Fondazione ETS"	
	Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata	
	1.1 E' corrente una fondazione denominata "FRATERNITA' DI ROMENA	
	Fondazione ETS" , ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del	
	D.lgs 117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Sta-	
	tuto.	
	La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno di-	
	stintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del terzo Settore”	
	o l’acronimo “ETS”.	
	1.2 La Fondazione ha durata illimitata.	
	1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione	
	di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal	
	Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.	
	1.4. La Fondazione ha sede legale in Pratovecchio Stia, Via Romena, 1.	
	Art. 2 – Scopo, finalità ed attività	
	2.1 La Fraternità di Romena e’ nata nel 1991 ed e' alimentata dall'esperienza u-	
	mana e spirituale di don Luigino Verdi e di un gruppo di collaboratori, che hanno	
	fatto della bellissima chiesa romanica di Romena, situata nella valle del Casenti-	
	no, il proprio punto di riferimento. Nel 2002 la Fraternita’ si è costituita in Asso-	
	ciazione.	
	La Fondazione prende ispirazione dai valori del Vangelo per la concretizzazione	
	di opere di solidarietà umana, in continuità con la storia dell'Associazione.	
	1	

	La Fondazione si rivolge alla generalità dei cittadini e si propone di perseguire le	
	seguenti finalità solidaristiche e di utilità sociale, quali:	
	la creazione di momenti che stimolino ciascuna persona a far pace con la propria	
	storia e le proprie radici e che aiutino a non restare spettatori passivi della propria	
	vita ma a riconquistare la libertà di vivere secondo i propri desideri e le proprie	
	attitudini;	
	l'offerta di un luogo in cui ognuno possa essere sé stesso e possa comunicare in	
	modo spontaneo, tra generazioni e persone diverse, libero da pregiudizi e costri-	
	zioni;	
	operare nel disagio di questo nostro tempo, proponendo una visione della vita non	
	dominata dalla solitudine e dal destino, ma da un senso di appartenenza e di con-	
	divisione con la vita degli altri uomini;	
	la promozione di iniziative utili per sensibilizzare l'opinione pubblica e le auto-	
	rità competenti nei confronti del disagio giovanile e delle crisi familiari;	
	la valorizzazione del patrimonio artistico della Pieve di Romena, della sua storia	
	e delle sue bellezze nel territorio nazionale.	
	2.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusi-	
	va o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5	
	del D.lgs 117/2017:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 no-	
	vembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazio-	
	ni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e	
	successive modificazioni; in particolare, iniziative di accoglienza per persone bi-	
	sognose (lettera a);	
	2	

	- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condi-	
	zioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	
	nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rin-	
	novabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021,	
	n. 199 (lettera e);	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai	
	sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	in particolare, cura degli spazi verdi adiacenti alle strutture gestite, sistemazione	
	di percorsi naturalistici a fini spirituali e di riflessione; cura e valorizzazione del-	
	la cultura e della storia del luogo (lettera f);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particola-	
	re interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale	
	di cui al presente articolo; in particolare, attività culturali, convegni, meeting per	
	la formazione individuale di ciascuno (lettera i);	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso; in particolare, pellegrinaggi in luoghi significativi della nostra fede, ri-	
	tiri, corsi spirituali e veglie di preghiera dove questo sia necessario e richiesto; i-	
	noltre, la Fondazione intende gestire case di accoglienza, case di preghiera, case	
	per ferie in Italia e all’estero per favorire la condivisione fra le persone (lettera k);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scola-	
	stica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al con-	
	trasto della povertà educativa; in particolare, la Fondazione intende organizzare	
	corsi per favorire la formazione e l’educazione di ogni persona, favorendo soprat-	
	3	

	tutto chi vive in disagio, con particolari problematiche psicologiche o vive situa-	
	zioni di dipendenza da alcol o droghe varie (lettera l);	
	- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di	
	cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 a-	
	prile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere resi-	
	denziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, forma-	
	tivi o lavorativi; in particolare, accoglienza di gruppi o singoli che transitano per	
	bisogni umani e spirituali (lettera q);	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e	
	successive modificazioni (lettera s);	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	
	alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di de-	
	naro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse	
	generale a norma del presente articolo (lettera u);	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza	
	e della difesa non armata (lettera v);	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w);	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata (lettera z).	
	2.3 La Fondazione realizza le attività sopra indicate:	
	- gestendo beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione o ad essa con-	
	cessi in uso;	
	- scrivendo, stampando, pubblicando e favorendo la circolazione di qualsiasi do-	
	4	

	cumento, periodico, libro, giornale, trasmissione, compact disk e manifesto;	
	-utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione audiovisiva e multimediale per far	
	conoscere la propria opera;	
	- aderendo a qualsiasi organismo, unione, ente, federazione nazionale ed interna-	
	zionale;	
	- costituendo o partecipando alla costituzione o sovvenzionando mediante contri-	
	buti, lasciti e donazioni qualsiasi ente, associazione, istituzione o fondazione che	
	si prefigga la medesima finalità e scopi.	
	Art. 3 - Attività diverse e raccolta fondi	
	3.1. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività	
	diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs 117/2017	
	purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti	
	definiti con Decreto ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. La loro individuazione	
	sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.	
	3.2 La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	
	cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse pro-	
	prie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in con-	
	formità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.	
	Art. 4 - Partecipanti della Fondazione	
	4.1. I Partecipanti della Fondazione si dividono in:	
	- Partecipanti;	
	- Partecipanti Sostenitori.	
	4.2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche ed enti che,	
	5	

	condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro per-	
	seguimento con un versamento in denaro, oppure con il conferimento di beni,	
	materiali ed immateriali, ovvero con un'attività, retribuita o gratuita di particolare	
	rilievo nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.	
	4.3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche ed	
	enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al	
	loro perseguimento con un versamento in denaro oppure con il conferimento di	
	beni, materiali ed immateriali, nelle forme e nella misura determinate dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	4.4. L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori avviene, a se-	
	guito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione a maggioranza dei suoi membri; la delibera di ammissione è comunica-	
	ta all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti. E' escluso l'obbligo di	
	motivazione della deliberazione di rigetto e con esclusione della possibilità per	
	l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art.13	
	del presente Statuto.	
	4.5. L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori deve essere pre-	
	ceduta dall'espresso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle nor-	
	me del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione. La	
	qualifica di Partecipante e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per	
	il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.	
	4.6. I Partecipanti ed i Partecipanti Sostenitori hanno pari diritti.	
	Art. 5 - Esclusione e recesso	
	Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e di	
	6	

	Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e do-	
	veri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:	
	inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o	
	svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal	
	Consiglio di Amministrazione; condotta incompatibile con gli scopi della Fonda-	
	zione e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente.	
	Nel caso di partecipanti/partecipanti sostenitori enti, l'esclusione può aver luogo	
	anche per i seguenti motivi:	
	trasformazione, fusione e scissione incompatibili con gli scopi e le attività della	
	Fondazione;	
	variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente o	
	della persona giuridica, incompatibile con gli scopi e le attività della Fondazio-	
	ne;	
	ricorso al mercato del capitale di rischio;	
	estinzione a qualsiasi titolo dovuta;	
	apertura di procedura di liquidazione;	
	fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
	I Partecipanti ed i Partecipanti sostenitori possono in ogni momento recedere dal-	
	la Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assun-	
	te.	
	Art. 6 - Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente ed il Vice-Presidente;	
	- l'Assemblea dei Partecipanti;	
	7	

		- l'Organo di Controllo.	
		Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice-presidente, componente dell'Assemblea dei Partecipanti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.	
		Art. 7 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata	
		7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, sulla base di indicazione espressa dal fondatore don Luigino Verdi in sede di nomina, da tre o cinque membri, compreso il Presidente, nominati come segue: due membri (in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri) o tre membri (in caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri) sono nominati dal fondatore don Luigino Verdi, che può nominare se medesimo; un membro (in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri) o due membri (in caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri) sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti. A seguito della morte del fondatore don Luigino Verdi o in caso di perdita o diminuzione della capacità di intendere e volere giuridicamente accertata del fondatore, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, alle naturali scadenze e nei successivi rinnovi delle cariche.	
		7.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone che hanno partecipato in modo attivo e significativo alla vita della Fraternità, condividendo pienamente lo stile ed i valori della Fraternità.	
		Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inhabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.	
		8	

	7.3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	7.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 8 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione	
	8.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere nuovamente nominati.	
	8.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente; entro tale data deve essere effettuata la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.	
	Art. 9 - Decadenza e cessazione dei consiglieri	
	9.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza.	
	Sono cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'indebitamento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.	
	9	

	L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	9.2 In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il fondatore don Luigino Verdi (in caso di cessazione dalla carica di consigliere nominato dal fondatore) o l'Assemblea dei Partecipanti (in caso di cessazione dalla carica di consigliere nominato dall'Assemblea dei Partecipanti) provvedono entro trenta giorni alla nomina di Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato.	
	I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.	
	9.3 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione; in questo caso, entro trenta giorni, viene formato nuovo Consiglio di Amministrazione ed il fondatore don Luigino Verdi provvede alla nomina di due Consiglieri (o di tre Consiglieri, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri) e l'Assemblea dei Partecipanti provvede alla nomina di un Consigliere (o di due Consiglieri, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri).	
	Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo consiglio.	
	Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: funzioni	
	10.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.	
	10.2 Spetta al Consiglio di amministrazione, senza che l'esemplificazione costi-	
	10	

	tuisca limitazioni ai poteri:	
	a) stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della	
	Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività della Fon-	
	dazione;	
	b) approvare il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull'attività svolta,	
	nonché l'eventuale bilancio sociale;	
	c) approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazio-	
	ne e per la disciplina delle funzioni del Consiglio di amministrazione;	
	d) deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giu-	
	ridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stes-	
	si;	
	e) delegare specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e	
	le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire diret-	
	tive ai delegati;	
	f) deliberare l'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti sostenitori e deter-	
	minare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla	
	Fondazione;	
	g) approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa	
	al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro	
	licenziamento;	
	h) approvare il conferimento di incarichi professionali;	
	i) deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi se-	
	condarie;	
	l) determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimbor-	
	so delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività	
	11	

	to verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.	
	Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.	
	Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.	
	11.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i membri dell'Organo di Controllo, nonché altri sog-	
	13	

	getti, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.	
	11.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui alla riunione sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.	
	Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 12 - Presidente	
	12.1 Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione.	
	12.2 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.	
	12.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.	
	In particolare spetta al Presidente:	
	a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;	
	b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;	
	c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;	
	14	

	d) convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti;	
	e) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;	
	f) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;	
	g) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;	
	h) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.	
	12.4 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente; i casi di impedimento del Presidente saranno indicati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 13 - Assemblea dei Partecipanti	
	13.1 L'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione è costituita dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.	
	Fa parte di diritto dell'Assemblea dei Partecipanti il fondatore don Luigino Verdi.	
	La qualifica di Partecipante o Partecipante Sostenitore è attestata dall'iscrizione nell'apposito albo conservato presso la sede amministrativa della Fondazione.	
	13.2 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno due volte l'anno, con prima convocazione entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di pro-	
	15	

	poste ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende	
	perseguire nel corso dell'esercizio successivo.	
	La convocazione dell'Assemblea può essere altresì richiesta da almeno due com-	
	ponenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti	
	dell'assemblea medesima.	
	13.3 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della	
	Fondazione, sulla base dell'ordine del giorno determinato da parte del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	13.4 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presi-	
	dente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del	
	giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri	
	strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora dell'adunanza.	
	13.5 L'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione è organo di natura consulti-	
	va, salvo quanto previsto e precisato nel presente statuto.	
	L'Assemblea dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti e ad essa com-	
	pete:	
	- nominare un membro o più membri del Consiglio di Amministrazione, secondo	
	quanto precisato al precedente art. 7.1 del presente Statuto;	
	- nominare i membri dell'Organo di controllo, determinandone il compenso;	
	- nominare il Revisore legale;	
	- esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e	
	formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;	
	- predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al	
	Consiglio di Amministrazione;	
	16	

	- formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;	
	- fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione;	
	- formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e/o Partecipanti;	
	- formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;	
	- acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di realizzazione;	
	- costituire al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di particolare interesse per la Fondazione;	
	- esprimere pareri e indicazioni sugli argomenti posti dal Consiglio di Amministrazione alla valutazione dell'Assemblea dei Partecipanti.	
	Art. 14 - Organo di Controllo	
	L'Assemblea dei Partecipanti provvede alla nomina dell'Organo di Controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
	Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	17	

	L'organo di controllo:	
	-vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;	
	-vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	-al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;	
	-esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;	
	-attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 15 - Revisione legale	
	L'Assemblea dei Partecipanti, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.lgs 117/2017, o comunque in caso di volontà espressa in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione, provvede alla nomina di un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 16 - Volontari	
	18	

	16.1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	16.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	16.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.	
	16.4 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 17 - Patrimonio, costituzione e destinazione	
	ed assenza di scopo di lucro	
	17.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.	
	19	

	17.2 Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destina-	
	zione e dai conferimenti effettuati a tale titolo successivamente dai Partecipanti e	
	dai Partecipanti Sostenitori.	
	E' formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a	
	qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo	
	le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione; da	
	lasciti, donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche,	
	pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di	
	Dotazione; dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio	
	di amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione;	
	da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate	
	all'incremento del Fondo di Dotazione.	
	17.3 Il Fondo di gestione è costituito da:	
	- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle atti-	
	vità della Fondazione;	
	- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamen-	
	te destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;	
	- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri	
	enti pubblici e privati.	
	17.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'at-	
	tività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli	
	avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi	
	di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patri-	
	20	

	monio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all’incremento delle attività dell’ente o utilizzati per l’acquisto dei beni.	
	17.5 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l’ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all’art. 8 comma 3 del D.lgs 117/2017.	
	Art. 18 - Bilancio di esercizio	
	18.1. La Fondazione deve redigere, a norma dell’art. 13 D.lgs 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 (uno) Gennaio di ogni anno.	
	18.2 Il Consiglio di Amministrazione, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, approva e deposita presso il Registro Unico del Terzo settore il bilancio di esercizio.	
	18.3 L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D.lgs 117/2017 nella relazione di missione.	
	18.4 Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell’ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di amministrazione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.	
	Art. 19 - Bilancio sociale	
	19.1 La Fondazione, ricorrendo i presupposti di legge, o comunque in caso di vo-	
	21	

	lontà espressa in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione, deve depo-	
	sitare presso il Registro Unico del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito in-	
	ternet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi	
	dell'art. 14 comma 1 D.lgs 117/2017.	
	19.2 La Fondazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D.lgs	
	117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito inter-	
	net gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti	
	ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.	
	Art. 20 - Libri sociali obbligatori	
	20.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:	
	- il libro dei Partecipanti della Fondazione;	
	- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
	- il libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti;	
	- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.	
	20.2 I Partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali che	
	dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla ri-	
	chiesta.	
	Art. 21 - Estinzione e devoluzione del patrimonio	
	In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del	
	Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del	
	Terzo Settore, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 22 - Rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti	
	interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applicano le dispo-	
	22	

sizioni del Codice Civile, del D. Lgs 117 /2017 e le altre vigenti disposizioni legislative in materia.

FIRMATO VERDI LUIGINO

FIRMATO MONTANI CHIARA

FIRMATO GRAMEGNA DOMENICO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO